

Disposizioni sui voli aerei

Del 16.02.2026 (stato al 16.02.2026)

Il Rettorato adotta:

Art. 1 Oggetto	<ol style="list-style-type: none">¹ Le presenti Disposizioni determinano le modalità di utilizzo della mobilità aerea operata a fini accademici o professionali (di seguito definiti come “voli”) da parte di:<ol style="list-style-type: none">a. i membri della comunità dell’Università della Svizzera italiana (di seguito “USI”);b. le persone esterne alla comunità USI di cui all’art. 2 cpv. 1, lett. b.² Le norme applicabili circa il rimborso delle spese di volo sono disciplinate dalle Disposizioni sulle indennità.
Art. 2 Campo di applicazione	<ol style="list-style-type: none">¹ Le presenti Disposizioni si applicano a tutti i viaggi aerei finanziati, rimborsati o fatturati dall’USI ed effettuati da:<ol style="list-style-type: none">a. il corpo studentesco, inclusi studenti e studentesse in mobilità, il corpo accademico, il corpo accademico intermedio e il personale dei servizi dell’USI (definiti nelle presenti Disposizioni come “membri della comunità USI”);b. le persone esterne alla comunità USI (segnatamente conferenzieri, ospiti ad hoc, membri di commissioni) i cui voli vengono fatturati o rimborsati totalmente da un centro di costo dell’USI.² Esse si applicano indipendentemente dal fondo del finanziamento o dal centro di costo.
Art. 3 Voli – Prenotazione e rimborso	<ol style="list-style-type: none">¹ Di regola, i voli per i membri della comunità USI devono essere prenotati tramite il servizio di prenotazioni viaggi delle singole Facoltà o del personale.² La persona che desidera effettuare il volo fornisce al servizio di prenotazione viaggi l’opzione di voli scelta e il servizio verifica se la stessa rispetti le presenti Disposizioni. In caso positivo il servizio procede con la prenotazione del volo, mentre, in caso negativo, formula una controproposta.³ Qualora un membro della comunità USI sostenga personalmente le spese di volo, l’eventuale rimborso delle stesse da parte di USI verrà accettato e accreditato solo se i contenuti delle presenti Disposizioni sono stati rispettati.

-
- 4 Alla prima richiesta di rimborso inerente alle spese di un volo effettuato in violazione delle presenti Disposizioni USI si riserva il diritto di non procedere al rimborso.
 - 5 A partire dalla seconda violazione delle presenti Disposizioni, la richiesta di rimborso per voli non conformi alle presenti disposizioni non verrà accolta.
-

**Art. 4
Voli –
Limitazioni**

- 1 Di regola, i membri della comunità USI possono effettuare unicamente voli in classe Economy.
 - a. Viaggi aerei in classe Economy Plus possono essere autorizzati se il volo ha una durata superiore alle 6 (sei) ore; l'eventuale differenza di prezzo rispetto alla classe Economy può essere imputata unicamente a Fondi personali, se disponibili. Le 6 (sei) ore di volo sono da considerarsi come ore di volo consecutive, senza considerare quindi eventuali scali.
 - b. Viaggi aerei in classe Business possono essere autorizzati solo se il volo ha una durata superiore alle 9 (nove) ore; l'eventuale differenza di prezzo rispetto alla classe Economy può essere imputata unicamente a Fondi personali, se disponibili. Le 9 (nove) ore di volo sono considerarsi come ore di volo consecutive, senza considerare quindi eventuali scali.
 - c. La classe First è vietata.
 - 2 Per una miglior comprensione delle destinazioni entro 6 (sei) e 9 (nove) ore di volo da Zurigo, Milano Malpensa o Milano Linate, è predisposta una mappa che indica:
 - a. le destinazioni da raggiungere obbligatoriamente con voli in classe Economy;
 - b. le destinazioni per le quali sono ammesse classi superiori secondo i criteri di cui ai cpv. 1 lett. a e b.
 - 3 I siti internet come Skyskanner o Google Flight permettono di paragonare i voli anche in termini di emissioni. Viene quindi chiesto al viaggiatore o alla viaggiatrice di preferire i voli diretti e i voli che emettono meno CO₂ rispetto alla media sulla stessa tratta (def. Tratta CO₂ – efficiente).
 - 4 I voli di connessione tra aeroporti svizzeri e i voli di connessione tra Milano e Zurigo non sono autorizzati.
-

**Art. 5
Voli –
Ammissibilità**

- 1 Per i viaggi e le trasferte dei membri della comunità USI l'utilizzo dell'aereo è ammesso solo se lo spostamento non può essere completato entro 8 (otto) ore utilizzando i mezzi di trasporto pubblici terrestri. Il punto di partenza o di arrivo, finalizzato al calcolo delle 8 (otto) ore succitate, è fissato presso la sede di lavoro oppure il luogo di residenza, secondo il principio di economicità della durata del viaggio e in considerazione del luogo di effettivo inizio del viaggio. Per tratte con partenza o arrivo differenti da Lugano o Mendrisio fanno fede i capoversi 3 e 4.
 - 2 Alla pagina dedicata del sito internet dell'USI sono riportate la lista di destinazioni obbligatoriamente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici terrestri partendo da o arrivando a Lugano e Mendrisio. Anche in questo caso, per facilità di comprensione, è stata disegnata una mappa che accompagna la lista.
 - 3 Per viaggi con partenza o arrivo differenti da Lugano o Mendrisio, il competente servizio USI verificherà se il collegamento può essere ragionevolmente completato entro 8 (otto) ore con i mezzi di trasporto pubblici terrestri. Il calcolo delle ore viene effettuato sulla base dell'orario online delle FFS, qualora il viaggio sia effettuato in Svizzera, rispettivamente sulla base degli orari dei treni disponibili nella nazione di partenza o destinazione.
-

-
- 4 Per valutare se il collegamento può essere completato entro 8 (otto) ore con i mezzi di trasporto pubblici terrestri verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
 - a. la partenza viene fissata presso la principale stazione del mezzo di trasporto pubblico terrestre più vicina (per esempio: partenza da Zurigo HB e non da Zurigo Oerlikon), salvo che il luogo di partenza sia più vicino ad una stazione periferica;
 - b. l'arrivo viene fissato presso la principale stazione del mezzo di trasporto pubblico terrestre più vicina (esempio: arrivo a Zurigo HB e non a Zurigo Oerlikon), salvo che il luogo di arrivo sia più vicino ad una stazione periferica.
 - 5 Per i viaggi e le trasferte non completabili entro 8 (otto) ore con i mezzi di trasporto pubblici terrestri, è consentito effettuare il viaggio in aereo. La scelta del volo deve preferibilmente essere effettuata nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a. volo diretto e tratta CO₂-efficiente;
 - b. volo diretto;
 - c. volo con scalo e tratta CO₂-efficiente;
 - d. volo con scalo.

Art. 6
Eccezioni

- 1 Eventuali richieste di deroga agli artt. da 3 a 5 delle presenti Disposizioni formulate dal viaggiatore o dalla viaggiatrice possono essere valutate in casi motivati e, segnatamente, in ragione di:
 - a. motivi legati allo stato di salute del viaggiatore o della viaggiatrice che effettua il viaggio in questione. La richiesta deve essere accompagnata dal relativo giustificativo medico;
 - b. situazioni di impossibilità nell'utilizzare i mezzi di trasporto pubblici terrestri come, ad esempio, scioperi dei treni; oppure
 - c. ulteriori situazioni di comprovata necessità del viaggiatore o della viaggiatrice. Rientrano in questa categoria, ad esempio l'assistenza nei confronti di famigliari o figli con comprovate esigenze di cura.
- 2 Le richieste di deroga di cui al cpv. 1 devono essere presentate:
 - a. per i membri del personale dei servizi, al Direttore operativo;
 - b. per gli altri membri della comunità USI al Faculty manager della Facoltà interessata.
- 3 Le richieste di deroga devono essere presentate anticipatamente per rapporto allo svolgimento del viaggio in questione. È fatto salvo il caso in cui dovessero sorgere degli impedimenti imprevedibili e dovuti a cause di forza maggiore (p.es. sciopero non annunciato di mezzi pubblici) che giustifichino lo svolgimento del viaggio in aereo. In quest'ultimo caso, la richiesta può essere presentata posteriormente allo svolgimento del viaggio.
- 4 Alla fine di ogni anno solare il Faculty manager di ciascuna Facoltà deve comunicare al Rettore per la trasformazione sostenibile e le pari opportunità e al Direttore Operativo il numero e il motivo delle deroghe approvate.

Art. 7
Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 16.02.2026.
